

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 069/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 2 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A 5 FENICE VENEZIA MESTRE/VICENZA C5 DEL 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 381 del 02.1.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vicenza C5 di Vicenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

2. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/LATTE DOLCE CALCIO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017)

La C.S.A., esaminati gli atti, ritenuta la necessità di svolgere indagini ai fini dell'accertamento dell'identità del calciatore con la maglia n. 14 tesserato in favore della società A.S.D. Latte Dolce Calcio, entrato in campo al minuto 16' del secondo tempo.

Sospende il procedimento e rimette gli atti del presente giudizio alla Procura Federale, assegnando alla stessa il termine di giorni 20 per il deposito delle risultanze istruttorie.

Riserva l'assegnazione del procedimento a nuovo ruolo all'esito dell'adempimento istruttorio indicato.

3. RICORSO L'AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.300,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROSI/L'AQUILA CALCIO DELL'8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell'11.01.2017)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio dell'Aquila, annulla la decisione di prime cure. Infligge la sanzione dell'ammenda di €500,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ODISSEA 2000/FC5 CORIGLIANO FUTSAL DEL 07.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società FC5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza).
Dispone addibitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; –
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

5. RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOLENTI GAETANO, SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/ROCCELLA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VASSALLO BRIAN;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICCI ANTONIO,**
- SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCERINO VITTORIO SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/GLADIATOR DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 di Sarno (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio